CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE E ASL VITERBO AI FINI DELL'INSERIMENTO NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI

TRA

L'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE, con sede legale in Largo Agostino Gemelli, 1 - Milano, codice fiscale n. 02133120150, d'ora in poi denominata "Università Cattolica", rappresentata dal Dott. Lorenzo Maria Cecchi, domiciliato per la carica in Roma, Largo Francesco Vito n. 1,

E

L'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo (di seguito Azienda), con sede Legale Via Enrico Fermi,15 – 01100 Viterbo (VT), Partita IVA 01455570562, nella persona della Dott.ssa Simona DI GIOVANNI, Direttore Amministrativo ASL/VT, delegata dal Legale Rappresentante ASL/VT, Commissario Straordinario Dr. Egisto Bianconi, con Deliberazione CS n° 1250/2023, per le funzioni specifiche di stipula di Contratti e Convenzioni.

VISTI

- il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante: "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE", e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante: "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509", e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto rettorale n. 2232 del 16 dicembre 2015, recante: << Modifiche al "Regolamento delle scuole di specializzazione della Facoltà di Medicina e chirurgia "A. Gemelli">>>;
- il decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, recante: "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria", in particolare l'art. 3;
- il decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402, recante: "Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria";
- Lo schema di convenzione relativo all'inserimento nella rete formativa dell'Università Cattolica di altri Enti aventi i requisiti, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università Cattolica, nella seduta del 26 gennaio 2018;
- la proposta del Direttore della Scuola di specializzazione in Malattie infettive e tropicali circa la presente convenzione,

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

La presente convenzione e ogni atto conseguente non comportano alcun onere per l'Università Cattolica.

Art. 2 Possesso dei requisiti

Ai fini del completamento dell'attività formativa professionalizzante richiesta per la formazione medico specialistica dei medici iscritti alla Scuola di specializzazione in Malattie infettive e tropicali, l'Università Cattolica si avvale delle strutture e dei Dirigenti dell'U.O.C. Malattie Infettive dell'Azienda per lo svolgimento delle attività formative professionalizzanti della suddetta Scuola.

Ai fini del rapporto di collaborazione, le Parti convengono quanto segue:

- a) l'Azienda dichiara di essere in possesso degli standard generali e specifici di qualità previsto dall'Allegato 1 del D.I.M. n. 402/2017 (allegato A);
- b) l'Azienda mette a disposizione dell'Università Cattolica le proprie strutture, descritte nell'allegato B, ritenute dalle Parti adeguate al fine di raggiungere o completare l'attività necessaria alla formazione degli specializzandi così come definita al successivo art. 3 e si impegna a garantire l'espletamento delle attività formative e assistenziali secondo quanto previsto dal piano formativo di cui all'art. 38, comma 2, del d. lgs. n. 368/99;
- c) l'Azienda dichiara che le strutture di cui al punto b) non fanno parte delle reti formative di altri Atenei;
- d) l'Università Cattolica e l'Azienda, ciascuna per le proprie competenze, definiscono di concerto modalità e forme di partecipazione del personale del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) alle attività didattiche della Scuola;
- e) l'Università Cattolica può attribuire ai dirigenti dell'Azienda le funzioni di professore a contratto, a titolo gratuito, previa acquisizione del nulla osta dell'Azienda/Ente, per attività di formazione nell'ambito del piano degli studi della Scuola, secondo l'ordinamento vigente in materia.

Art. 3

Attività del medico in formazione specialistica

I tempi e le modalità di svolgimento delle attività formative professionalizzanti dei medici in formazione specialistica vengono stabilite annualmente nel programma formativo individuale dei medesimi, deliberato dal Consiglio della Scuola.

Secondo il programma formativo, le attività formative, i compiti assistenziali nonché la tipologia degli interventi che il medico in formazione specialistica deve eseguire presso la struttura convenzionata sono concordati dalla Direzione della Scuola con la Direzione sanitaria e con il dirigente responsabile della struttura stessa.

Durante lo svolgimento delle suddette attività assistenziali presso la struttura convenzionata, l'Azienda garantirà al medico in formazione specialistica la presenza di un tutore, che potrà essere il responsabile della struttura stessa o un suo delegato.

La formazione del medico in formazione specialistica implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche della struttura convenzionata, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutore.

In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo.

Le attività e gli interventi sono illustrati e certificati, controfirmati dal medico in formazione specialistica, su un apposito libretto personale di formazione, a cura del dirigente responsabile della struttura presso la quale il medico in formazione specialistica di volta per volta espleta le attività assistenziali.

Il medico in formazione specialistica è tenuto a osservare la normativa in materia di *privacy*, in particolare gli obblighi di riservatezza, nonché il segreto d'ufficio e professionale.

Art. 4 Frequenza

Il controllo della frequenza dei medici in formazione è affidato al responsabile della struttura o suo delegato dove si svolge l'attività formativa. La documentazione di attestazione della frequenza dev'essere trasmessa al Direttore della Scuola, al quale vanno comunque tempestivamente comunicate eventuali assenze.

Art. 5 Tutela assicurativa

I medici in formazione specialistica ammessi a frequentare le strutture dell'Azienda sono tenuti al rispetto delle norme interne e all'osservanza di tutte le disposizioni che regolano i servizi sanitari e ospedalieri in particolare. Durante la loro permanenza presso dette strutture, essi saranno assicurati a cura dell'Università Cattolica contro eventuali infortuni o malattie professionali riportate durante lo svolgimento delle proprie funzioni.

L'Azienda provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale, come previsto dall'art. 41, comma 3, del d.lgs. n. 368/1999.

Art. 6 Sicurezza

Le Parti concordano che gli obblighi previsti dal d.lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro e, se presente, gli obblighi previsti per il rischio di radiazioni ionizzanti dal d.lgs. n. 101/2020 gravino sulla struttura convenzionata per quanto riguarda i medici in formazione che si trovino presso di essa nell'espletamento di attività connesse alla didattica o alla ricerca.

Entrambe le Parti si impegnano a garantire al proprio personale la formazione di base prevista dal d.lgs. n. 81/2008 e dall'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011.

È onere dell'Azienda/Ente fornire formazione e informazione sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate in relazione alla mansione specifica e alle attività svolte, sorvegliando e verificando l'operato di questi soggetti.

L'informazione riguarderà anche i rischi della struttura, le modalità di gestione delle emergenze e pronto soccorso, i nominativi delle persone formate per queste gestioni, l'ubicazione della cassetta di pronto soccorso, l'eventuale fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI), ragioni e modalità d'uso e quant'altro utile per lo svolgimento dell'attività in sicurezza.

I medici in formazione specialistica vengono sottoposti ai medesimi controlli sanitari del personale dipendente dall'Unità Operativa cui sono assegnati. Gli obblighi previsti dal D.L.gs.vo 09/04/2008 n. 81 in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, e se presente il rischio da radiazioni ionizzanti, previsti dal D.L.gs.vo 230/1995, gravano sul Soggetto Ospitante.

Lo specializzando è tenuto a rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Si rimanda alla lettura del Regolamento sulla Sicurezza adottato dall'ASL di Viterbo e consultabile sul sito aziendale (w.w.w.asl.vt.it).

I medici in formazione specialistica devono essere dotati di tutte le protezioni previste per accedere e operare in zone esposte a radiazioni ionizzanti ed essere sottoposti ai relativi controlli dosimetrici e sanitari. Tali incombenze fanno carico alla struttura convenzionata.

L'Azienda/Ente provvede all'accertamento medico nei confronti di tutti i medici in formazione specialistica, al fine di valutarne l'idoneità alla mansione specifica e adempie agli obblighi previsti dal d.lgs. n. 81/2008 e dal d.lgs. n. 230/1995 per l'intero periodo di frequenza, con oneri a proprio carico. I medici in formazione specialistica dovranno comunque adempiere a ogni altra indicazione impartita dal Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Azienda, secondo la normativa vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Art. 7

Verifica della corretta applicazione della convenzione

Il Direttore della Scuola e il Dirigente Responsabile della struttura interessata vigilano sulla corretta applicazione della presente convenzione e sul suo regolare svolgimento.

Art. 8

Clausola di legalità e trasparenza

Le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche e/o integrazioni.

Le Parti dichiarano di aver adottato idonei modelli organizzativi conformemente a quanto previsto dal paragrafo precedente; dichiarano, altresì, di conoscere ed accettare il contenuto del Codice Etico e del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottati (consultabili sul rispettivi siti istituzionali) per prevenire le fattispecie criminose connesse alle specifiche aree di rischio e di far rispettare le regole in essi contenute, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovesse avvalersi nell'esecuzione dei servizi/attività previsti dalla presente Convenzione.

Art. 9

Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali necessari alla stipula ed esecuzione della presente Convenzione nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche "GDPR") e della normativa nazionale vigente.

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali e delle informazioni derivanti dall'esecuzione della presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e conformemente alla normativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e al D.lgs n. 101 del 10 agosto 2018 relativo all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del citato Regolamento UE. Resta inteso che i dati personali saranno trattati secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, con modalità manuali e/o automatizzate.

Nello svolgimento della Convenzione, le Parti agiscono in qualità di autonomi titolari dei dati.

In relazione alla gestione dei dati dei pazienti di cui i tirocinanti ed i tutor vengono a conoscenza nell'espletamento dell'attività del tirocinio, l'Azienda agisce come esclusivo Titolare del trattamento. I tirocinanti in formazione dell'Università potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento del tirocinio e sono tenuti al rispetto e alla tutela della segretezza e riservatezza in materia di trattamento dei dati personali, di cui vengano a conoscenza durante il periodo del tirocinio pratico – applicativo, presso l'Ente convenzionato, anche dopo la conclusione delle attività e a segnalare ogni eventuale possibile criticità in materia di trattamenti di dati.

Per tali operazioni che riguardano il trattamento dei dati dei pazienti, l'Azienda provvederà a nominare debitamente autorizzati ai sensi dell'art.2- quaterdecies del D.Lgs 196/2003 e art. 29 del Regolamento UE 2016/679 i tirocinanti ed i tutor ed a fornire loro le relative istruzioni per il trattamento dei dati personali.

Il Titolare del trattamento dovrà assicurare il rispetto della suindicata normativa e l'adeguatezza delle misure adottate ai sensi dell'art. 24 e ss. del GDPR.

Per entrambe le parti troverà applicazione l'art. 82 del GDPR in tema di responsabilità.

Art. 10 Durata e recesso

La presente convenzione ha durata di 4 anni (in base alla durata della Scuola) con decorrenza dal 01/02/2024, con possibilità di rinnovo nelle forme previste per la sua stipula.

Le Parti possono recedere dalla presente convenzione dandone comunicazione almeno 90 (novanta) giorni prima di ogni scadenza annuale.

L'Azienda/Ente si impegna comunque a consentire il completamento della formazione medico specialistica ai medici in formazione ancora in corso al momento del recesso.

Art. 11 - Sottoscrizione della convenzione

La sottoscrizione della presente convenzione avviene in modalità elettronica mediante dispositivo digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. e scambiata tra le parti medesime a mezzo di posta elettronica certificata - PEC.

Art. 12 Registrazione e oneri fiscali

La presente convenzione è soggetta a imposta di bollo, con oneri a carico dell'Università e può essere registrata in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, comma 2 del D.P.R.n.131/1986, con spese a carico della parte richiedente la registrazione.

Art. 13 Modifiche alla convenzione

Eventuali modifiche alla presente convenzione dovranno essere preventivamente concordate e sottoposte all'esame degli Organi deliberanti delle Parti contraenti.

Art. 14 Elezione di domicilio e foro di competenza

Agli effetti della presente convenzione le Parti eleggono il proprio domicilio presso le seguenti sedi:

- Università Cattolica del Sacro Cuore, in Roma Largo Francesco Vito 1;

- ASL Viterbo, in Viterbo Via Enrico Fermi, 15.

E' fatto obbligo alle Parti di comunicare per iscritto con PEC, l'eventuale cambio di domicilio.

Per qualsiasi controversia che possa insorgere tra l'Azienda e l'Università Cattolica in merito all'esistenza, alla validità, all'efficacia, all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo sarà esclusivamente competente il Foro di Roma, previo esperimento di un tentativo di accordo bonario fra le Parti a titolo transattivo.

Art. 15 Norma finale

Le Parti convengono che, per tutto quanto non espressamente disposto dalla presente convenzione, si fa riferimento alle disposizioni di legge e ai regolamenti dell'Università Cattolica.

Roma,

FIRMA PER L'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE (Dott. Lorenzo Maria Cecchi)

FIRMA PER L'ASL VITERBO (Dott.ssa Simona Di Giovanni)



VOLUMI PRESTAZIONALI

MOD-VP Rev0 del XX/XX/20XX Pag. 1 di 4

STRUTTURE POSTE A DISPOSIZIONE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI

(Parametri individuati dal Decreto Interministeriale n° 402 del 13.6.2017 recante gli standard, requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria)

INDICARE LA DENOMINAZIONE DELL'U.O./S.C. POSTA A DISPOSIZION DELLA SCUOLA	U.O.C. Malattie Infettive Belcolle-Viterbo ONE		
_	2401		
CODICE NSIS ¹ U.O.			
DIRETTORE II O	Dott. Luciano Caterini		
DIRETTORE U.O.	ASL VITERBO		
STRUTTURA SANITARIA	7.52 1112	NO C	
(ASST/ATS/FONDAZIONE/IRCCS/ECC	.,		
in caso di articolazione in più sedi			
specificare il Presidio)			
U.O./S.C. GIÀ			
CONVENZIONATA CON			
ALTRA SCUOLA DI		NO ·	
SPECIALIZZAZIONE			
DELL'ATENEO			
SE SÌ INDICARE QUALI:	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN		
	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN		
U.O./S.C. GIÀ CONVENZIONATA CON SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DI ALTRO	ATENEO	. NO .	
ATENEO			
SE SÌ INDICARE QUALI:	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN Indicare se come struttura di sede, struttura collegata o struttura complementare		
	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN Indicare se come struttura di sede, stru complementare	1	

¹ NSIS= Nuovo Sistema Informativo Sanità. Tale codice, oltre che reperibile presso la Direzione dell'Ospedale, per i reparti dotati di Degenza è presente nella Scheda Dimissione Ospedaliera (SDO).



VOLUMI PRESTAZIONALI

MOD-VP Rev0 del XX/XX/20XX Pag. 2 di 4

STANDARD STRUTTURALI	Requisiti Fondamentali	Indicare SI/NO e Numero	Evidenza (ubicazione)
A) FONDAMENTALI devono essere tutti presenti nella struttura di sede e nella struttura collegata	Degenza	SI N° Posti Letto: 20	
	Day Hospital	SI N° Posti Letto: 1	
	Ambulatori	SI N° 3	

STANDARD STRUTTURALI	Livelli minimi di accettabilità	ivelli minimi di accettabilità Indicare SI/NO Evidenza (ubicazio	
B) ANNESSI*	Ambulatorio di MTS	SI	
*almeno quattro degli	Ambulatorio HIV/AIDS	SI	8
standard annessi devono	Ambulatori epatiti	SI	
essere necessariamente presenti nella struttura di	Ambulatorio di Medicina Tropicale	NO	
sede o nell'Azienda	Laboratorio di Batteriologia	SI	
ospitante ed almeno due degli standard deve essere necessariamente presente nella struttura collegata o nell'Azienda ospitante.	Laboratorio di Parassitologia	NO	
	Laboratorio di Biologia Molecolare	SI	
	Laboratorio di Micologia	NO	
	Diagnostica Virologica	SI	
	Ecografia diagnostica e terapeutica	SI	
	Endoscopia	SI	

STANDARD STRUTTURALI	Livelli minimi di accettabilità	Evidenza Ubicazione
C) SERVIZI GENERALI E	Radiologia diagnostica per immagini	SI
DIAGNOSTICI DELLA AZIENDA OSPEDALIERA CHE OSPITA LA	Anatomia Patologica	SI
STRUTTURA DI SEDE E LA	Rianimazione e Terapia Intensiva	SI



VOLUMI PRESTAZIONALI

MOD-VP Rev0 del XX/XX/20XX Pag. 3 di 4

STRUTTURA COLLEGATA		
	Medicina di Laboratorio	SI

STANDARD ORGANIZZATIVI. ²		Indicare numero	
PERSONALE MEDICO Medici		10	
DEDCOMALE CANITADIO	Personale Tecnico	8 (OSS)	
PERSONALE SANITARIO	Personale Infermieristico	39	

STANDARD ASSISTENZIALI	Tipologia	Indicare numero (volume complessivo annuo U.O.)	Parametri individuati dal D.I. 402/2017 per la struttura di sede	D.I. 402/2017
A) RICOVERI ANNUI	Degenze ordinarie Day Hospital	N. 500	N. 300	N. 150
B) PRESTAZIONI	Consulenze specialistiche	N. 900	N. 300	N. 100
SPECIALISTICHE ANNUE	Visite ambulatoriali Day service	N. 5000	N.500	N.100

REQUISITI SPECIFICI ASSISTENZIALI	
Nella colonna a fianco deve essere indicato il volume annuale dell'attività assistenziale dell'UO con riferimento alle prestazione di seguito indicate che dovranno essere espletate dallo specializzando nell'arco del percorso formativo.	Indicare il Volume annuale dell'U.O.
* Campo obbligatorio per la determinazione del calcolo degli iscrivibili alla Scuola di Specializzazione	
Avere seguito casi clinici, dei quali parte in autonomia professionale, inerenti malattie infettive sia del paziente immunocompetente che immunodepresso, acquisite in ospedale o in comunità comprese le malattie di importazione. Di questi, almeno 50 casi devono essere relativi a patologie tropicali e almeno 25 in soggetto migrante.	N. 500



VOLUMI PRESTAZIONALI

MOD-VP Rev0 del XX/XX/20XX Pag. 4 di 4

Avere seguito l'itinerario diagnostico, con particolare riguardo alla diagnostica di laboratorio, di almeno 200 casi clinici inerenti malattie infettive. Di questi, almeno 50 casi, devono essere relativi a patologie tropicali.	N. 400
Aver eseguito consulenze (diagnostiche o preventive) in tema di medicina dei viaggi, compresa la corretta indicazione di chemiovaccinoprofilassi.	N. 100
Avere sviluppato esperienza nella prevenzione e nel controllo di infezioni o di focolai epidemici sviluppati in ospedale o in comunità.	SI
Sapere interpretare i risultati di esami microbiologici rivolti sia all'identificazione del microrganismo che alla valutazione della sensibilità ai farmaci di batteri, virus e miceti; saper allestire e leggere un preparato emoscopico (striscio sottile e goccia spessa) per la ricerca di emoparassiti.	SI/NO
Partecipazione alla conduzione, secondo le norme della buona pratica clinica, di sperimentazioni cliniche controllate.	NO
Partecipazione all'esecuzione di emocolture e colture di altri liquidi biologici, puntura lombare, toracentesi, paracentesi e puntura di ascessi superficiali.	SI

Si certifica che è presente un numero di medici e personale sanitario, così come indicate nella tabella Standard Organizzativi, conforme al volume assistenziale della struttura.²

ASL VITERBO Dott.ssa Simona Di Giovanni

L'U.O. viene inserita da parte della Scuola come: Struttura Collegata

	Sede Collegata di Viterbo				
Codice	Tipo locale	Destinazione	Evidenza Appropriata	Evidenza	
B2(c)	AULE	Aule per esercitazioni pratiche	Localizzazione con identificativi di uno o più locali utilizzati dalla scuola come aula	SI	
C2(c)	LABORATORI	Laboratori assistenziali o ambulatori	Localizzazione con identificativo dei laboratori assistenziali e/o ambulatori indicati negli Standard Specifici — Standard Strutturali - Annessi	Vedi MOD-VP Volumi Prestazionali Struttura Collegata di Viterbo	
E1(c)	DI SUPPORTO	Deposito attrezzature	Localizzare l'area di stoccaggio delle attrezzature	SI	
E2(c)	DI SUPPORTO	Sale riunioni	Localizzazione con identificativi di uno o più locali utilizzati dalla scuola come sale riunioni ove disponibili	SI	
E3(c)	DI SUPPORTO	Locale specializzandi	Localizzazione con identificativi di uno o più locali utilizzati dalla scuola come locale specializzandi e identificarli	SI	
F1(c)	SANITARIO	Ambiente di degenza	Copia integrale o parte dell'Atto Aziendale dal Sito dell'AO concernente le strutture della scuola	SI	
F2(c)	SANITARIO	Posti letto	Report Controllo di Gestione	N. 20	

Sede Collegata diViterbo					
Codice	Requisito	Evidenza appropriata	Evidenza	Localizzazione	

2.A1(c)	Avere a disposizione almeno un PC ogni 4 studenti	Identificativi univoci (n. di inventario o n. cespite) e localizzazione dei PC + il numero degli studenti che li utilizzano/ verificare se l'informazione è presente sulle convenzione	SI	
2.A2(c)	Collegamento ad Internet con possibilità di accesso alle Banche Dati	Credenziali per accesso e/o abbonamenti esterni a banche dati	SI .	
2.A3(c)	Attrezzature e presidi medico-chirurgici in relazione alla specifica attività (singole tipologie delle specializzazioni)	Elenco con apposizione di firma del servizio tecnico – chiedere al servizio tecnico	Elenco è disponibile presso gli uffici tecnici e la farmacia delle strutture	

Data	12/01/2024	Firma	1	lu	las	lein'
			71	/		

Atto di formale impegno, secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 1 lettera d) del D. I. M. n. 402 del 13 giugno 2017

L'ASL Viterbo in qualità di Organismo che ha la disponibilità di strutture non universitarie coinvolte nella formazione e inserite nella rete formativa della Scuola di specializzazione in Malattie infettive e tropicali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, manifestano il proprio impegno formale:

- al rispetto alla normativa comunitaria, statale e regionale;
- all'accettazione dei controlli dell'Osservatorio nazionale e regionale;
- al rispetto del CCNL di riferimento per il personale dipendente e della normativa relativa alle altre forme contrattuali:
- al rispetto, con riguardo al personale dipendente ed in formazione, della normativa in materia fiscale, previdenziale, in materia di sicurezza e di lavoro dei disabili;
- al rispetto della programmazione formativa della Scuola di specializzazione in Malattie infettive e tropicali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, come deliberato dal relativo Consiglio di Scuola;
- alla garanzia che la tipologia, il volume e gli esiti delle attività assistenziali e sanitarie della Struttura assistenziale da accreditare siano adeguate agli standard e requisiti previsti per le singole Scuole di specializzazione; (solo per convenzioni per attività assistenziale);
- alla garanzia, per la singola Scuola di specializzazione, ove previsto, dell'utilizzo di un numero adeguato di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali dedicati alla formazione; (solo per convenzioni per attività assistenziale);
- alla garanzia che la dotazione sanitaria ed assistenziale della singola Scuola di specializzazione non concorra alla costituzione di altre Scuole della medesima tipologia di altri Atenei.

ASL VITERBO

Dott.ssa Simona Di Giovanni

Elenco strutture messe a disposizione della Scuola di specializzazione in Malattie infettive e tropicali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore

L'ASL Viterbo mette a disposizione della Scuola di specializzazione in Malattie infettive e tropicali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore la seguente struttura assistenziale:

• U.O.C. Malattie Infettive - codice NSIS: 2401